



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 27/07/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2006, n. 1033

Delibera Giunta Regionale n. 975/2004 "Proroga termini Piano faunistico-venatorio regionale 1999/2004 e Regolamento regionale n. 2 del 05/08/1999". Ulteriore proroga termini.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

VISTA la Legge n. 157/92 che all'art. 10 comma 2 recita: "Le Regioni e le Province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio";

VISTA la Legge n. 157/92 che all'art 10 comma 3 recita: "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica.....; in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni";

VISTA la L.R. n. 27/98 che all'art. 9 comma 3 recita: "Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Province è destinato per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la Legge n. 394 del 06.12.1991 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni";

VISTA la L.R. n. 27/98 che all'art. 9 comma 9 recita: "Sulla base della individuazione dei Piani faunistici provinciali, la Regione istituisce con il Piano faunistico venatorio regionale: le Oasi di protezione, le Zone di ripopolamento e cattura, i Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le Zone addestramento cani, nonché gli ATC";

VISTA la L.R. n. 27/98 che all'art 9 comma 13 recita: "Il Piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio Regionale, previa acquisizione dei Piani faunistici venatori provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il Piano valevole per il quinquennio successivo";

CONSIDERATO che il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 - deliberazione del Consiglio Regionale del 07 luglio 1999 n. 405 (deliberazione di Giunta Regionale n. 629 del 25.05.1999) -, reso

attuativo dal Regolamento Regionale (R.R.) n. 2 del 05 agosto 1999, scaduto il 07.07.2004 è stato prorogato, unitamente al relativo R.R. di attuazione, di due anni con DGR n. 975 del 16 luglio 2004.

CONSTATATO che la predetta DGR n. 975/2004 è stata oggetto di impugnativa, per l'annullamento, innanzi al TAR Puglia da parte dell'Associazione ambientalista LAV (Lega Anti Vivisezione), e che detto Organo giurisdizionale ha respinto il ricorso in primis con ordinanza n. 741/2005 e successivamente, dichiarandolo inammissibile, con sentenza n. 664/2006;

PRESO ATTO che nessuna Provincia ha fatto pervenire, sei mesi prima della scadenza, i propri Piani faunistici provinciali;

RILEVATO che nel frattempo sono state istituite ulteriori zone di protezione (parchi e riserve naturali) che hanno portato, in alcune Province al superamento della percentuale massima del 30% di territorio agro-silvo-pastorale sottratto all'attività venatoria (L.R. n. 27/98 art. 9 comma 3 - L. n. 157/92 art. 10 comma 3 - Sentenza Corte Costituzionale n. 448/97);

RITENUTO, per quanto predetto, che necessita dare mandato alle Province della Regione Puglia di emettere provvedimenti finalizzati ad inserire le precitate nuove zone di protezione nel vigente proprio Piano faunistico venatorio.

Tale mandato è da conferire, per la competenza in materia, alle Province, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 nonché alla luce di quelle contenute nel Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 (artt. 5, 19 e 20), nelle more dell'approvazione del nuovo Piano.

PRESO ATTO che l'art. 9 comma 15 della L.R. n 27/98 prevede che, in attuazione del Piano faunistico regionale, la Giunta Regionale approva il Programma venatorio annuale propedeutico all'approvazione del Calendario venatorio regionale, anch'esso di validità annuale;

ACCERTATO che, al fine di consentire l'approvazione del Programma venatorio 2006/2007 e, conseguentemente, del Calendario venatorio 2006/2007, occorre definire il nuovo Piano faunistico venatorio regionale o prorogare, ulteriormente, quello vigente unitamente al proprio regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che sulla proposta di ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, che nella seduta del 13.06.2006 ha espresso il proprio parere;

VISTO che la legge Costituzionale n. 1/99 ha sancito che la potestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta Regionale che, nella seduta del 03/07/2000, ha deliberato l'immediata attuabilità della precitata legge Costituzionale n. 1/99:

In materia di ripartizione delle competenze l'art. 4, punti d) e c), della L.R. n. 7 del 04/02/97 sancisce che "gli atti di pianificazione" e "gli atti a carattere normativo" spettano all'Organo di direzione politica.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01:

Dal presente provvedimento, avente natura di pianificazione e regolamentare, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prorogare, ulteriormente, per le motivazioni riportate in premessa, alla data del 07 febbraio 2007 il Piano Faunistico Venatorio Regionale e relativo regolamento regionale di attuazione (R.R. n. 2 del 05.08.1999), già prorogato con DGR n. 975/2004;
- di dare mandato alle Province pugliesi, territorialmente competenti, di adottare propri provvedimenti di Giunta, da trasmettere al Settore Caccia e Pesca regionale, con i quali si provveda ad inserire nel vigente Piano faunistico le nuove aree di protezione istituite sul proprio territorio (parchi e riserve naturali);
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dare mandato, al Settore Caccia e Pesca della Regione Puglia, di notificare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, alle Province per i consequenziali provvedimenti di propria competenza.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
